



Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bari

DELIBERAZIONE N. 4 del 08-02-2021

OGGETTO: ADEMPIMENTI D.LGS. N. 175/2016, T.U.S.P. IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONI PUBBLICHE: DETERMINAZIONI

L'anno **duemilaventuno**, addì **08** del mese di **febbraio**, alle ore **19:00**, ritualmente convocati e riuniti *in seduta telematica*, sono presenti:

			PRESENTI	ASSENTI
1.	Dott.	Anelli Filippo	Presidente	X
2.	Dott.	Lavalle Franco	Vice Presidente	X
3.	Dott.	D'Auria Giuseppe	Segretario	X
4.	Dott.	Nisio Alessandro	Tesoriere Presidente CAO	X
5.	Dott.	Amendola Antonio	Consigliere	X
6.	Dott.	Cavalcanti Nicola	Consigliere CAO	X
7.	Dott.	Ciraci Giuseppe	Consigliere	X
8.	Prof.	De Fazio Michele	Consigliere	X
9.	Dott.	Ferorelli Davide	Consigliere	X
10.	Dott.ssa	Ladisa Roberta	Consigliere	X
11.	Dott.ssa	Losurdo Daria	Consigliere	X
12.	Dott.ssa	Monteduro Mariantonietta	Consigliere	X
13.	Dott.	Russo Roberto	Consigliere	X
14.	Dott.	Scalera Pietro	Consigliere	X
15.	Dott.	Schiavone Salvatore	Consigliere	X
16.	Dott.	Stellacci Giandomenico	Consigliere	X
17.	Dott.	Velluto Antonio	Consigliere	X

presenti n. **17** assenti n. **0**

Il Presidente comunica che ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 175/2016, T.U.S.P. in materia di società a partecipazioni pubbliche, pur in assenza di partecipazioni in società da parte degli Ordini, è necessario provvedere – entro la data del 31/03/2021 – alla prevista comunicazione, anche se attestante la non detenzione di partecipazioni in società, attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale del Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>.

Il Consiglio Direttivo:

- UDITA la relazione del Presidente
- VISTO il D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946, così come modificato dalla L. n. 3/2018
- CONSIDERATA la nota del MEF del 22/02/2019 recante "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20, del D.Lgs. n. 175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2017 (art. 17, D.L. n. 90/2014)
- VISTO il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. (Testo Unico in materia di Società a Partecipazioni Pubbliche)
- VISTO l'art. 17, co. 4, del D.L. 24/06/2014, n. 90, che prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell'Economia e delle Finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica, ai sensi dell'art. 1, della L. n. 196/2009 e s.m.i., e da quelle di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs, n. 165/2001 e s.m.i. [...]"
- VISTO che l'art.1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dispone che "per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI"
- CONSIDERATO che la Legge 11 gennaio 2018, n. 3, ha stabilito che gli Ordini delle Professioni Sanitarie sono Enti Pubblici Non Economici ed agiscono quali organi sussidiari dello Stato, al fine di tutelare gli interessi pubblici garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale
- TENUTO CONTO che le amministrazioni pubbliche rientranti nel campo di applicazione del T.U.S.P. di cui al D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazioni pubbliche) sono quelle indicate nell'art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001
- CONSIDERATO che l'OMCeO, in quanto Ente Pubblico Non Economico, rientra a pieno titolo nel campo di applicazione del TUSP e deve procedere alla relativa comunicazione, anche se attestante la non detenzione di partecipazioni in società, attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale del Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>
- CONSIDERATO che l'OMCeO di Bari non detiene partecipazioni, né in forma diretta, né indiretta
- RITENUTA la necessità di adempiere al disposto normativo attraverso apposito provvedimento di dichiarazione di assenza di partecipazioni, così come indicato nella nota del MEF del 22/02/2019

DELIBERA

con votazione unanime resa in forma palese

- di dare atto dell'assenza di detenzione di partecipazioni, sia in forma diretta che indiretta
- di inoltrare la presente deliberazione, ai fini della dichiarazione di assenza di partecipazioni, sull'applicativo Partecipazioni del Portale del Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>

La presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

IL SEGRETARIO
(f.to Dott. Giuseppe D'Auria)

IL PRESIDENTE
(f.to Dott. Filippo Anelli)